



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del 12-12-2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO DERIVANTE DA SENTENZA EX ART.194, COMMA 1, LETT.a) D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35 DEL 6 DICEMBRE 2016.
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **dodici** del mese di **dicembre**, alle ore **20:40**, nella solita sala delle Adunanze consiliari.

In Prima convocazione sessione Straordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge all'appello nominale, risultano:

LUZII ANDREA	P	DI PIERDOMENICO ALESSANDRA	P
IACHINI TATIANA	P	RASTELLI PIERO	P
CAMPITELLI EMIDIO	P	CANDELORI ALESSANDRA	A
DI BATTISTA ADRIANO	P	FARINELLI PAOLA	A
GATTI CARLA	P	PELLICCIONI LUDOVICA	A
DI EMIDIO CHIARA	P	DI SABATINO GIORGIO	A
CIAVATTA MARIO	P		

PRESENTI

9

ASSENTI

4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **SINDACO, Avv. ANDREA ANDREA.**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97, 4 comma del Dlgs n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE.**

La seduta è Pubblica

Il Sindaco relazione sui contenuti della presente proposta di deliberazione. A seguire aggiunge: “ Faccio rilevare la completa assenza stasera del gruppo di minoranza, in una delibera importante che riguarda una vicenda che si trascina da molti anni “.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO quanto segue:

Nell'anno 2005 il Sig. De Berardinis Emidio promuoveva il procedimento n. 1618/2005 R.G. presso la Corte di Appello de l'Aquila, nei confronti del Comune di Sant'Omero per il riconoscimento della incongruità della indennità definitiva di esproprio relativa al terreno comune e indiviso di cui lo stesso risultava comproprietario al 50% con il fratello De Berardinis Luigi, il quale terreno era stato sottoposto a procedimento ablativo. Nel corso del giudizio, atteso il decesso prima del Sig. De Berardinis Emidio (padre delle costituite Maria Anna, Valeria e Maria Grazia) e successivamente del Sig. De Berardinis Luigi, si costituivano Maria Anna, Valeria e Maria Grazia De Berardinis in qualità di eredi dei predetti.

Nell'anno 2012, con sentenza n. 651/2012 pubblicata in data 16 maggio 2012, la Corte d'Appello di L'Aquila accoglieva la domanda spiegata dall'originario ricorrente e, per l'effetto, liquidava in favore dei ricorrenti l'indennità di espropriazione in misura pari al valore di mercato del terreno oggetto della procedura ablatoria senza la decurtazione del 40% in complessivi euro **680.297,43 con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del deposito della sentenza al soddisfo.** Il Comune di Sant'Omero veniva altresì condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.450,00 di cui euro 100,00 per spese, euro 1.850,00 per diritti ed euro 2.500,00 per onorario di avvocato, oltre Iva e Cpa e accessori come per legge.

Alla precipitata sentenza n.651/2012 emessa dalla Corte d'Appello de L'Aquila veniva apposta la formula esecutiva in data 6 giugno 2012 e in seguito la stessa veniva notificata al Comune di Sant'Omero in persona del Sindaco pro-tempore in data 20 giugno 2012.

In seguito, con deliberazione della Giunta Comunale n.102 del 26 giugno 2012 il Comune di Sant'Omero interponeva ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la predetta sentenza della Corte di Appello de L'Aquila.

La Suprema Corte, però, rigettava il ricorso e condannava il Comune di Sant'Omero al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 12.000,00 per compenso ed euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Nell'anno 2013 il Responsabile del Servizio Finanziario, con propria determinazione n.203 del 6 dicembre 2013, liquidava in favore dei Sigg. Maria Anna, Valeria e Maria Grazia De Berardinis l'importo in acconto di euro 60.000,00, già stanziato nell'ambito del bilancio di previsione, mentre la somma di euro 96.687,34 era in deposito presso la Ragioneria Provinciale dello Stato.

Nell'anno 2014 il Comune di Sant'Omero, precisamente con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 14 ottobre 2014, procedeva all'accertamento e alla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 244 e ss. del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e con le conseguenze, fra l'altro, di cui agli articoli 248, commi da 2 a 4 del citato D.Lgs. n.267/2000 (che inibiscono ai singoli creditori, dalla data di dichiarazione di dissesto e fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'Ente per i debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Nel caso di specie, l'Organo Straordinario di Liquidazione aveva competenza alla rilevazione e successiva liquidazione della massa passiva per gli atti e i fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2013, in quanto anno precedente quello di riferimento dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato).

Avverso la sopracitata deliberazione consiliare n.26/2014, veniva presentato ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, dell'atto acclarativo e dichiarativo dello stato di dissesto finanziario, nonché della relazione dell'organo di revisione e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, e in data 29 gennaio 2015 veniva resa nota l'Ordinanza n. 00027/2015 REG.PROV.CAU. con la quale il Tribunale adito accoglieva l'istanza di sospensiva formulata dai ricorrenti e contestualmente rinviava ogni decisione nel merito a successiva udienza da tenersi nel mese di dicembre dell'anno 2016, nel corso della quale udienza la decisione nel merito veniva dal Tribunale postposta al mese di aprile dell'anno 2017.

A seguito delle vicende di cui sopra, soltanto in data 16 marzo 2015 - con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 - si procedeva alla approvazione del bilancio di previsione anno 2014, mentre in data 30 settembre 2015, con deliberazione n.53, si procedeva alla approvazione del bilancio di previsione anno 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 [cfr. anche la relazione istruttoria ai fini dell'accertamento dei presupposti per la riconoscibilità del debito, predisposta dal Segretario Comunale nella sua qualità di Responsabile *a interim* del Servizio Affari Legali a far data dal giorno 1° ottobre 2013, come formalizzata con nota prot. n.1622 del 25 febbraio 2015 e ulteriormente ribadita, con nota prot. n.3712 del 30 aprile 2015, anche nel senso della piena valenza ai fini istruttori, in funzione propedeutica alle determinazioni e valutazioni di competenza, inerenti l'allocazione delle necessarie risorse nell'ambito degli strumenti di programmazione finanziaria].

Con deliberazioni del Consiglio Comunale n.16 e n.19 del 2 luglio 2016 venivano invece approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2016/2018 e il Bilancio di previsione 2016/2018.

La sentenza n.17710/2015 emessa dalla I sezione civile della Corte di Cassazione, depositata in data 30 settembre 2015, veniva notificata al Comune di Sant'Omero il 26 ottobre 2015 e, in ragione di ciò, la sentenza n.651/2012 della Corte di Appello de L'Aquila è divenuta irretrattabile.

In data 13 gennaio 2016 veniva notificato all'Ente il ricorso per ottemperanza presentato avanti il T.A.R. de L'Aquila dalle sigg.re Maria Anna, Valeria e Maria Grazia De Berardinis, per l'esecuzione ai sensi dell'art.112 c.p.a. della predetta sentenza n.651/2012 pubblicata in data 16 maggio 2012, emessa dalla Corte di Appello de L'Aquila e notificata al Comune di Sant'Omero con formula esecutiva in data 20 giugno 2012. Il 27 aprile 2016, con deliberazione n.4, il Consiglio Comunale ha preso atto tanto della sentenza n.651/2012 emessa dalla Corte di Appello de L'Aquila, quanto, in particolare, della necessità di adottare in successiva seduta - **previa approvazione del bilancio di previsione anno 2016** e ricerca di idonee soluzioni transattive - i provvedimenti necessari al fine dell'ottemperanza al giudicato, come anche confermato in sede di giudizio di Cassazione.

Con deliberazione della Giunta Comunale n.117 del 28 novembre 2016, dopo serrate trattative intercorse fra le Parti, è stato approvato lo schema di accordo transattivo per l'esecuzione del giudicato, secondo le condizioni come tutte *ivi* descritte dal n.1) al n.5).

A questo punto, dopo l'intervenuta variazione al bilancio di previsione 2016/2018 (approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.121 del 30 novembre 2016 e quindi ratificata con atto del Consiglio Comunale n.42 del 29 dicembre 2016), si è provveduto alla formalizzazione del “ *riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenza ex art.194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267* “ e alla contestuale definitiva ratifica consiliare dell'accordo transattivo già deliberato in schema dalla Giunta con la precitata deliberazione n.121/2016, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 6 dicembre 2016.

RICHIAMATA dunque la propria precedente deliberazione n.35 del 6 dicembre 2016, a oggetto: “ *Riconoscimento di debito derivante da sentenza (ex art.194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)* “ i cui contenuti si intendono qui per integralmente riportati e trascritti e con la quale il Consiglio Comunale procedeva al riconoscimento del debito derivante dalla prefata sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n.651/2012;

DATO ATTO:

- che con la citata deliberazione n.35/2016 il Consiglio Comunale procedeva al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari a € 532.836,8, quale somma risultante dalla sottrazione al debito totale residuo di €647.509,44, dell'importo già depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti per € 96.687,34 e delle somme che a tal fine già risultavano impegnate sul bilancio di

previsione per € 17.985,30, così per l'effetto autorizzando gli atti finalizzati alla liquidazione del complessivo importo transatto pari a €647.509,44;

- Che ai sensi della precitata deliberazione consiliare n.35/2016 il debito, per il complessivo importo di € 647.509,44 avrebbe trovato copertura come segue:
 - Quanto a €505.624,79 con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti;**
 - Quanto a €96.687,34 con somma già depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti (a titolo di indennità di esproprio non corrisposta);**
 - Quanto a €45.197,31 con risorse proprie di bilancio di cui €17.985,30 per somme che già a tal fine risultavano impegnate a valere sui capitoli di bilancio 3572/1 e 3579/1;**

- Che in seguito, nella fase di attuazione della precitata deliberazione consiliare n.35/2016, il Comune ha dovuto prendere atto del DINIEGO opposto dalla Cassa Depositi e Prestiti alla concessione del mutuo, con la seguente motivazione formalmente resa dall'Istituto [nota del 28/12/2016, rif n. 2077084/16]:

“In relazione alla richiesta in oggetto, si fa presente che, ai sensi delle procedure previste dalla Circolare CDP n. 1280/2013 ed in coerenza con il principio di salvaguardia degli equilibri di bilancio richiamati dalla normativa che disciplina l’attività di indebitamento degli enti locali, la domanda di prestito è stata oggetto di attenta valutazione da parte degli uffici preposti alla verifica istruttoria dei finanziamenti. Le procedure definite dall’attuale ordinamento aziendale prevedono che le proposte di affidamento siano supportate da un’analisi istruttoria, finalizzata a valutare la situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’ente mutuatario. A seguito di quanto sopra esposto, i competenti organi della CDP hanno deliberato, per l’anno in corso, di non affidare l’Ente in relazione alla suddetta posizione di prestito e per l’importo indicato”;

- Che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 16 del 23 febbraio 2017 – adottata a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 6 dicembre 2016, veniva liquidato alla Parte creditrice l'importo di € 73.925,78, quale somma effettivamente risultata in deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti;
- Che in forza all'art. 3 dell'accordo transattivo, Parte creditrice insisteva allora per l'esecuzione integrale della sentenza n. 651 emessa il 16.05.2012 dalla Corte di appello de L'Aquila, ritenendo il predetto accordo risolto di diritto per violazione del termine essenziale *ivi* stabilito (28 febbraio 2017), violazione che si è concretizzata a seguito della indisponibilità al finanziamento da parte dell'istituto Cassa Depositi e Prestiti individuato come mutuante alla concessione del credito, **con la motivazione testè riportata**;
- Che in data 27 aprile 2017 veniva notificata presso l'Ente la **sentenza n. 191/2017** del Tar Abruzzo, Sez. de L'Aquila, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo accoglieva il ricorso per ottemperanza proposto da Maria Anna De Berardinis, Valeria De Berardinis, Maria Grazia De Berardinis, per l'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila n. 651/2012, dichiarando l'obbligo del Comune di Sant'Omero, nella persona del Sindaco *pro-tempore*, di adottare le determinazioni amministrative e contabili per dare integrale esecuzione al giudicato, nei termini e nei modi di cui in motivazione, detratto eventualmente quanto eventualmente già versato al medesimo titolo;
- Che di tale situazione il Sindaco rendeva formalmente edotto il Consiglio Comunale, che ne prendeva atto con la deliberazione n.11 dell'11 maggio 2017;
- Che nello stesso mese di aprile, in data 29, veniva pubblicata la **sentenza n. 192/2017** del Tar Abruzzo, Sez. de L'Aquila, con la quale veniva dichiarata l'improcedibilità del ricorso proposto avverso la deliberazione consiliare dichiarativa dello stato di dissesto finanziario per **carenza sopravvenuta di**

interesse a motivo della regolare attività amministrativa e contabile svolta successivamente alla ordinanza di sospensiva;

- Che di tale sentenza il Consiglio Comunale prendeva formalmente atto con la deliberazione consiliare n.10 dell'11 maggio 2017;
- Che in data 1° giugno 2017 veniva acclarata al protocollo comunale la nota del Prefetto della Provincia dell'Aquila contenente la delega delle funzioni di Commissario *ad acta* alla Dott.ssa Franca Santoro, cui con nota prot. n.5572 del 26 giugno 2017 è stata trasmessa – a firma congiunta del Segretario Comunale, del Responsabile dell'Area Finanziaria e del Responsabile dell'Area Tecnica – una dettagliata “*Relazione espositiva e ricognitiva dell'attività dell'Ente a seguito della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n.651/2012*”;
- Che tale relazione riepilogava, fra l'altro, i dati contabili riferiti al vincolo di impignorabilità delle giacenze presso la Tesoreria comunale nonché la situazione aggiornata di cassa dell'Ente, come segue:
 - Somme impignorabili presso la Tesoreria Comunale = € 2.783.299,65. (Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267/deliberazione della Giunta Comunale n.48 dell'8.06.20179)**
 - Saldo di cassa di diritto al 22.07.2017 = €280.990,85**
 - Prenotati dalla tesoreria per pagamento mutui sorte capitale e interessi al 30.06.2017 = € 301.078,87**

altresì dando atto che “*data la suscettibilità dell'importo a debito a compromettere gli equilibri di bilancio in assenza di accordi dilatori (come oggettivamente espongono i dati contabili sopra riportati), la contrazione di un mutuo – alle condizioni e con i limiti individuati dalla Sezione Centrale Autonomie della Corte dei Conti (nella deliberazione n.13/2016, per la quale ‘queste Sezioni riunite ritengono che siano finanziabili con mutuo i debiti fuori bilancio derivanti da procedure espropriative - oltre ovviamente all'indennità di esproprio - relativamente alle somme eventualmente liquidate, con il provvedimento conclusivo, per rivalutazione monetaria e interessi fino al deposito della sentenza - ugualmente qualora il procedimento ablatorio si concluda con provvedimento o accordo tra le parti -, atteso che rivalutazione ed interessi sono da considerare come parte integrante del corrispettivo globalmente e concretamente determinato, dovuto al creditore dall'ente espropriante per l'acquisizione al proprio patrimonio del bene espropriato; e ciò nei limiti rigorosi quantitativi della contabilizzazione nel conto del patrimonio dell'ente) in merito alla corretta interpretazione del combinato disposto degli articoli 194, comma 1, lett. a) e d) del TUEL e 3, comma 18, lett. e), legge n. 350 del 2003 (ovvero riconosciuta possibilità per gli enti locali interessati di dare copertura mediante contrazione di mutuo ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze a loro volta scaturite, come fatti specie sostanziale, da pregresse procedure espropriative, con esclusione dall'importo mutuabile degli oneri derivanti da rivalutazione e interessi da ritardo maturati successivamente al deposito della sentenza nonché delle spese di giudizio) – pare ancora essere, allo stato, la via privilegiata per la richiesta ottemperanza, previe le necessarie determinazioni e deliberazioni degli Organi a ciò competenti*”;

- Che con nota del 29 giugno 2017, trasmessa via PEC e acclarata al protocollo dell'Ente al n. 5700 del 30.06.2017, il Commissario *ad acta* Dott.ssa Franca Santoro ha invitato il Responsabile dell'Area Finanziaria alla trasmissione – entro tre giorni – di “*un dettagliato e puntuale elenco di tutte le voci previste nelle somme impignorabili presso la tesoreria comunale, indicate in maniera riassuntiva nella relazione ...*”;
- Che con nota del 7 luglio 2017, trasmessa in pari data via PEC al Comune di Sant'Omero, il Commissario *ad Acta* ha formalmente diffidato i componenti la Giunta Comunale e i componenti il Consiglio Comunale ad adottare “*entro il termine di quindici giorni dalla notifica della presente, gli atti deliberativi di rispettiva competenza necessari per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dal giudicato di cui alla sentenza del TAR Abruzzo n.191/2017 ... prevedendo anche le misure necessarie per procedere al pagamento delle somme spettanti ai ricorrenti, eventualmente anche attraverso la contrazione di uno specifico mutuo*”;
- Che in data 12 luglio 2017 si è perfezionato l'iter di notifica del provvedimento commissoriale a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale;
- Che la Giunta Comunale, nella seduta del 31 luglio 2017, ritenuta la necessità – in ragione di tutto quanto sopra rappresentato – di adottare ogni ulteriore opportuno provvedimento finalizzato a consentire la ottemperanza al giudicato di cui alla precipitata sentenza del TAR Abruzzo n.191/2017, con propria

deliberazione n.74 stabiliva “ *di avviare una preliminare interlocuzione con la Cassa Depositi e Prestiti ovvero con diversi Istituti di credito, finalizzata a pregiudizialmente conoscere gli intendimenti dell’Istituto interpellato circa la concedibilità del credito all’Ente, tenuto conto sia di quanto comunicato dall’Istituto con la precitata nota di diniego 28/12/2016, rif n. 2077084/16 (nella quale testualmente si legge che “Le procedure definite dall’attuale ordinamento aziendale prevedono che le proposte di affidamento siano supportate da un’analisi istruttoria, finalizzata a valutare la situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’ente mutuatario. A seguito di quanto sopra esposto, i competenti organi della CDP hanno deliberato, per l’anno in corso, di non affidare l’Ente in relazione alla suddetta posizione di prestito e per l’importo indicato”), sia della sopravvenuta (rispetto alla data di tale interlocuzione con la Cassa DD.PP.) sentenza n. 192/2017 con la quale il Tar Abruzzo, Sez. de L’Aquila, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso proposto avverso la deliberazione consiliare dichiarativa dello stato di dissesto finanziario per carenza sopravvenuta di interesse a motivo della regolare attività amministrativa e contabile svolta successivamente alla ordinanza di sospensiva “;*”;

- Che in esecuzione della volontà manifestata con tale ultima deliberazione giuntale (n.74/2017) - che, peraltro, confermava l’indirizzo già assunto con la deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 18 maggio 2017 (con la quale si autorizzava il Servizio Finanziario all’esplicitamento di gara per la concessione di mutuo ventennale dell’importo di € 505.624,79 a tasso variabile, mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 e 60 del D.Lgs. n.50/2016, con aggiudicazione al prezzo più basso “ *inteso come minor spread offerto, da applicarsi al tasso di interesse nominale annuo pari all’Euribor a 6 mesi* ”) - con determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Finanziario n.70 dell’8 settembre 2017 tale gara aperta veniva dunque indetta, demandandone come per legge la gestione operativo-amministrativa alla Centrale Unica di Committenza (nella specie, la *C.U.C.* dell’Unione dei Comuni “ Città Territorio della Val Vibrata ”);
- Che dunque la contrazione del mutuo era stata (nuovamente) inserita nella programmazione finanziaria generale dell’Ente, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 – annualità 2017, intervenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 dell’8 maggio 2017 e variazione di assestamento generale/verifica salvaguardia equilibri di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29 luglio 2017;
- Che in data 7 novembre 2017 la Centrale Unica di Committenza comunicava al Comune di Sant’Omero - stazione appaltante (acquisizione al protocollo dell’Ente n.9044 del 9.9.2017) che la procedura di gara aperta indetta per l’individuazione dell’istituto di credito cui aggiudicare la concessione del mutuo come sopra (in funzione specifica del soddisfacimento del credito vantato dagli aventi diritto a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Appello di L’Aquila n.651/2012), **non aveva prodotto riscontro alcuno per mancanza di offerte, essendo andata deserta;**
- Che in esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) n.00449/2017 REG.PROV.COLL. – N.00031/2016 REG.RIC, comunicata all’Ente in data 27 ottobre 2017 e asseritamente finalizzata ad acquisire una relazione istruttoria circa gli atti posti in essere dal Comune per conoscere la concedibilità di un mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti ovvero di altro istituto bancario, in data 13 novembre 2017 (nota prot. n.9153 del 13.11.2017) il Sindaco procedeva alla trasmissione della relazione istruttoria richiesta, corredando quanto specificamente richiesto anche con cenni preliminari ritenuti utili a riepilogare la pregressa attività dell’Ente nella vicenda *de qua*;

CONSIDERATO:

- che, fermo restando tutto quanto sopra, l’importo di cui risulta ad oggi debitore il Comune di Sant’Omero – al netto di quanto già corrisposto – è pari a complessivi **€622.293,62** di cui:
 - €546.371,79 per sorte capitale di condanna residua
 - €57.245,09 per interessi e rivalutazione calcolati al 30 aprile 2017, con la seguente specifica:
- *Interessi maturati dal dì del dovuto fino al 6 dicembre 2016 = € 36.374,29*
- *Interessi maturati dal 6 dicembre 2016 sino al 30 marzo 2017 = € 19.014,4*
- *Interessi maturati dal 30 marzo 2017 sino al 30 aprile 2017 = € 1.856,54*

€18.676,74 per spese legali e giudiziali;

- che l'importo di cui il Comune è debitore per effetto della sentenza n.651/2012 emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila, è dunque quantificabile nell'importo complessivo di **€756.219,26** di cui:
 - €680.297,43 per sorte capitale di condanna;
 - €57.245,09 per interessi e rivalutazione calcolati al 30 aprile 2017, con la specifica di cui sopra;
 - €18.676,74 per spese legali e giudiziali

e che pertanto è al complessivo importo di **€756.219,26** che deve farsi riferimento quanto all'imputazione dell'insorto obbligo in capo all'Ente e dunque quanto al procedimento per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, atteso che – come precisato da autorevole parere della Corte dei Conti (*cfr. Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, delibera n.389 del 20 novembre 2013*) – “ *con particolare riferimento ai debiti derivanti da sentenza esecutiva va precisato che il significato della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito, che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso* “;

- che, in ossequio a quanto stabilito dalla formulazione dell'articolo 239, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n.267/2000 – come integrato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 (il quale articolo individua “ *proposte di riconoscimento debiti fuor bilancio e transazioni* “ tra le materie nelle quali è obbligatoria la resa del parere da parte dell'Organo di revisione contabile, laddove tali materie involgano profili di competenza consiliare) – e tenuto conto delle posizioni espresse dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, nonché Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte in merito all'ambito nel quale l'organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente il parere, sulla proposta della presente deliberazione è stato preliminarmente acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, reso con nota acclarata al protocollo n. 9992 del 11.12.2017;

VISTI:

- la prima relazione istruttoria ai fini dell'accertamento dei presupposti per la riconoscibilità del debito, predisposta dal Segretario Comunale nella sua qualità di Responsabile *a interim* del Servizio Affari Legali a far data dal giorno 1° ottobre 2013, come formalizzata con nota prot. n.1622 del 25 febbraio 2015 e ulteriormente ribadita (anche nel senso della piena valenza ai fini istruttori, in funzione propedeutica alle determinazioni e valutazioni di competenza, inerenti l'allocazione delle necessarie risorse nell'ambito degli strumenti di programmazione finanziaria) con nota prot. n.3712 del 30 aprile 2015;
- il precitato D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in particolare il combinato disposto degli articoli 194, comma 1, lett.a) e 239, comma 1, lett.b);

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi – ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – dai responsabili dei rispettivi servizi interessati;

Con n. 9 voti favorevoli; contrari nessuno; astenuti nessuno

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni di fatto espresse in parte narrativa e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, di **riconoscere la legittimità del debito derivante dalla sentenza n.651/2012 emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila, pubblicata in data 16 maggio 2012 e a cui veniva apposta la**

**formula esecutiva in data 6 giugno 2012, per un importo complessivamente pari a €756.219,26,
con la specifica che trattasi:**

- quanto a €680.297,43 per sorte capitale di condanna;
- quanto a € 57.245,09 per interessi e rivalutazione calcolati al 30 aprile 2017, con la seguente specifica:

- *Interessi maturati dal dì del dovuto fino al 6 dicembre 2016 = € 36.374,29*
- *Interessi maturati dal 6 dicembre 2016 sino al 30 marzo 2017 = € 19.014,4*
- *Interessi maturati dal 30 marzo 2017 sino al 30 aprile 2017 = € 1.856,54*

- quanto a €18.676,74 per spese legali e giudiziali;

2) Di dare contestualmente atto che, in relazione alla somma di condanna per €680.297,43:

- € 60.000,00 sono stati oggetto di liquidazione alla Parte creditrice, giusta determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.203 del 6 dicembre 2013;
- €73.925,78 (somma effettivamente risultata in deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti) sono stati oggetto di liquidazione alla Parte creditrice, giusta determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.16 del 23 febbraio 2017 adottata a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 6 dicembre 2016

e che dunque l'importo residuo di cui ad oggi il Comune risulta debitore è pari a **€622.293,48** di cui:

- **€546.371,65 per residua quota capitale di condanna;**
- **€57.245,09 per quota interessi fino al 30 aprile 2017, salvo adeguamenti alla data del soddisfo;**
- **€18.676,74 per spese legali e giudiziali;**

3) Di stabilire che gli oneri conseguenti all'attuazione della presente deliberazione trovano copertura nel bilancio di previsione 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 dell'8 maggio 2017 e variazione di assestamento generale/verifica salvaguardia equilibri di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29 luglio 2017, come segue:

- Quanto a € 546.371,65 con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti, attesa l'impossibilità di utilizzare altre risorse in considerazione della entità dell'importo;**
- Quanto a €75.921,83 con risorse proprie di bilancio di cui € 17.985,30 per somme che già a tal fine risultavano impegnate a valere sui capitoli di bilancio 3572/1 e 3579/1;**

4) Di dare espressamente atto (anche ai sensi e per gli effetti previsti dalla Circolare della Cassa Depositi e Prestiti n.1280 del 27 giugno 2013) della:

- non disponibilità dell'avanzo di amministrazione relativo al rendiconto del precedente anno 2016, quale annualità precedente a quella cui si ricorre all'indebitamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. n.267/2000;
- della impossibilità di finanziare il debito con maggiori entrate o riduzioni di spesa corrente;
- della inesistenza di proventi derivanti da alienazioni patrimoniali prevedibili e/o destinabili al finanziamento del debito;
- della inesistenza di trasferimenti di capitale dallo Stato e da altri enti pubblici destinabili al finanziamento del debito

5) Che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti;

6) Di stabilire che il presente atto sostituisce agli effetti del riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio quello approvato con precedente deliberazione consiliare n.35 del 6 dicembre 2016, che non ha trovato attuazione per le ragioni esposte in parte narrativa;

- 7) Di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 della legge n.289/2002;
- 8) Di dichiarare, con separata votazione che riproduce il medesimi esito della precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, ultimo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

PARERI OBBLIGATORI

espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.E.E.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DELIBERATIVA n. 40 ad oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO DERIVANTE DA SENTENZA EX ART.194, COMMA 1, LETT.a) D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35 DEL 6 DICEMBRE 2016..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Sant' Omero Lì 04-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA
SCARPONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Sant' Omero Lì 11-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to Avv. ANDREA LUZII

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 39 del 12-12-2017 viene pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Comune in data e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

ESITO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

[] per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE